



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

## L'ECCEZIONE NEL DIRITTO

Atti della giornata di studio  
(Trento, 31 ottobre 2013)

a cura di  
SERGIO BONINI  
LUCIA BUSATTA  
ILARIA MARCHI

2015



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**  
**Facoltà di Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**11**

**2015**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2015*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-8443-606-1

ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS -  
Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons  
Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

*Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea  
per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli  
(ISBN 978-88-6342-822-3).*

*Ottobre 2015*

# L'ECCEZIONE NEL DIRITTO

Atti della giornata di studio  
(Trento, 31 ottobre 2013)

a cura di

*Sergio Bonini*

*Lucia Busatta*

*Ilaria Marchi*

Università degli Studi di Trento 2015

## INDICE

	Pag.
Sergio Bonini, Lucia Busatta, Ilaria Marchi <i>Premessa</i> .....	1

### SEZIONE I INTRODUZIONE

Fulvio Cortese <i>Significati e ruoli dell'eccezione nello Stato di diritto: anatomia di un dispositivo</i> .....	9
Serena Tomasi <i>La struttura argomentativa dell'eccezione. Una proposta di studio su base pragma-dialettica</i> .....	25

### SEZIONE II ECCEZIONE E FONTI DEL DIRITTO

Michele Di Bari <i>La coerenza interpretativa delle corti internazionali come plausibile parametro capace di tipizzare i caratteri dell'emergenza. Il diritto fondamentale ad un giusto processo rientra nella definizione di non-derogable rights?</i> .....	45
Eugenio Caliceti <i>Le "eccezioni ambientali" ex art. 36 TFUE al principio di libera circolazione delle merci. L'eccezione come strumento di risoluzione di un conflitto tra interessi giuridicamente riconosciuti</i> .....	67
Lorenzo Cristanelli <i>L'eccezione in un sistema fortemente composito: il diritto dei contratti pubblici</i> .....	101
Lorenzo Pelle <i>L'eccezione come (re)azione contro gli atti processuali irrituali</i> .....	111
Antonio Cassatella, <i>Discussant</i> <i>Eccezione "nel" diritto, sistema, indeterminazione</i> .....	127

SEZIONE III  
L'ECCEZIONE COME STRUMENTO  
A GARANZIA DEI DIRITTI

Simone Penasa <i>Quando l'eccezione diventa regola(rità): garanzie costituzionali negli spazi di restrizione della libertà personale. Carceri e CIE ....</i>	141
Lucia Busatta <i>Diritto alla salute e principio d'eguaglianza: può un'eccezione fare la differenza? .....</i>	169
Marta Tomasi <i>La tutela del minore: eccezioni integrate al sistema e ipotesi di rottura .....</i>	197
Gracy Pelacani <i>«Purché non si venga privati della cittadinanza dell'Unione»: sovranità, popolo, territorio dell'Unione europea cercasi.....</i>	229
Cinzia Picciocchi, <i>Discussant</i> <i>Alcune considerazioni a margine. Tra eccezioni, dissonanze ed armonia.....</i>	253

SEZIONE IV  
TERRORISMO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ

Ilaria Marchi <i>Stato di eccezione e sovvertimento delle regole: alcune riflessioni sul sistema israeliano antiterrorismo .....</i>	265
Roberto Wenin <i>La strumentalizzazione della logica "amico-nemico" nel rovesciamento del rapporto "eccezione (illiceità)-regola (liceità)"? Alcuni spunti di riflessione sulla tenuta del sistema, muovendo dalle disposizioni sull'addestramento nell'uso di armi .....</i>	293

	Pag.
Lorenzo Pasculli <i>La normalizzazione della prevenzione eccezionale del crimine globale. Improvvisazione "con una mano legata" in quattro tempi e finale sull'emerso diritto della prevenzione criminale negativa</i> .....	319
Ilaria Anna Colussi <i>Pubblicare o censurare? Il difficile bilanciamento tra la sicurezza e la libertà di ricerca scientifica nelle ipotesi di rischi di bioterrorismo: una prospettiva "regola/eccezione"</i> .....	361
Marianna Biral <i>Tra regola ed eccezione: precari equilibri nella disciplina della testimonianza anonima</i> .....	383
Elena Mattevi, <i>Discussant</i> <i>L'eccezione nel diritto penale. Una riflessione a partire dal lessico della sicurezza</i> .....	403

SEZIONE V  
CONCLUSIONI GENERALI

Gabriele Fornasari <i>Antinomie giuridiche, norme di civiltà e l'ideologia dell'eccezione</i> .....	417
Carlo Casonato <i>Eccezione e regola: definizioni, fisiologie e patologie, responsabilità</i> .....	423
Notizie sugli Autori .....	433

# LA STRUTTURA ARGOMENTATIVA DELL'ECCEZIONE

UNA PROPOSTA DI STUDIO SU BASE PRAGMA-DIALETTICA

*Serena Tomasi*

SOMMARIO: 1. *La parola al giurista*. 2. *Una logica per l'eccezione*. 3. *Note sulla pragma-dialettica*. 4. *L'eccezione in chiave pragma-dialettica*. 5. *Riflessioni conclusive*.

## *1. La parola al giurista*

Decidiamo di accostarci al tema dell'eccezione nel diritto a partire dalla parola, domandandoci, senza ambagi, cosa significa «eccezione».

La ricerca etimologica ci riporta anzitutto al verbo latino *excipere* che designa un'azione esclusiva, volta a trarre qualche cosa fuori dall'insieme cui essa è ricondotto. Il verbo indica un'azione di (dis)ordine, nella misura in cui chi eccettua interviene sull'ordine altrui modificandolo, catturando qualcosa per collocarlo all'esterno di una possibile ricostruzione di ordine. Eccettuando, qualche cosa è tolto dalla totalità da cui se ne distacca, appunto, *eccezionalmente*.

In questo preciso senso, ricorre sovente nelle nostre espressioni di uso quotidiano dire che «l'eccezione conferma la regola»: l'adagio traduce il brocardo<sup>1</sup> *exceptio probat regulam in casibus non exceptis*. Il che significa, in altre parole, che la ricorrenza di un caso eccezionale conferma l'esistenza di una norma da applicarsi a tutti i casi non eccettuati. Troviamo estremamente interessante notare che l'uso linguistico

---

<sup>1</sup> Per uno studio sui brocardi e sul loro valore logico-retorico nell'esperienza giuridica, cfr. D. VELO DALBRENTA, *Brocardica. Un'introduzione allo studio e all'uso dei brocardi*, Padova, 2007; ID., *Rilevanza dei brocardi nel discorso forense*, in F. CAVALLA (a cura di), *Retorica Processo Verità. Principi di filosofia forense*, Milano, 2007, pp. 184-208.



del termine nel linguaggio ordinario testimonia la pregnanza normativa del termine.

A buona ragione, quindi, la parola spetta al giurista, sul quale grava il compito di chiarirne il concetto<sup>2</sup>.

Possiamo riconoscere che l'uso del termine «eccezione» nel lessico giuridico si connota diversamente a seconda del concetto di ordine cui inevitabilmente rimanda, laddove è contrapposto *staticamente* alla norma ovvero, *dinamicamente*, all'azione/domanda. Riteniamo che a fondamento di una teoria sull'eccezione nel diritto ci sia l'idea di sistema, con i suoi molti riflessi sulla costituzione dell'eccezione nelle diverse discipline di diritto positivo. Il nostro sguardo è attirato dalla questione dell'ordine che concorre, a nostro giudizio, in modo decisivo a qualificare l'eccezione come fenomeno giuridico.

Senza approfondire le dottrine elaborate nei diversi campi del diritto<sup>3</sup>, assumendo la prospettiva di studio del filosofo del diritto e facendo inizialmente propria la tesi di Maurizio Manzin sulle origini del pensiero sistematico<sup>4</sup>, proponiamo di spiegare l'eccezione in duplice modo: nell'ambito di una concezione statica di sistema e nell'ambito di una concezione dinamica di sistema.

---

<sup>2</sup> In accordo con la prospettiva di Vittorio Villa, «concorrono a formare un concetto tutte quelle assunzioni che esprimono il contenuto di credenze di carattere *sostanziale* (collegate, cioè, a dei comuni presupposti di più teorie), ovvero di carattere *semantico* (collegate, cioè, al comune nocciolo di significato di una nozione suscettibile di più interpretazioni)». V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 2004, pp. 12-13.

<sup>3</sup> Per una ricognizione del dibattito della dottrina processual-civilista e processual-penalista sul concetto di eccezione, v. V. COLESANTI, Vc. *Eccezione*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, pp. 172-204; A. TORRENTE, Vc. *Eccezione*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, pp. 205-221.

<sup>4</sup> M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano, 2008; del rapporto ordine-gerarchia si occupa ID., *L'ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narrazioni formali nel diritto dell'età post-moderna*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 2009, 1, pp. 31-41; sui presupposti filosofici del sistema delle fonti del diritto, cfr. C. SARRA, *Diritto e ordine*, Padova, 2012. Per una riflessione sul sistema giuridico moderno e sulla ricerca dell'oggettività nel diritto, rinviando anche a R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva giuridica*, Milano, 2013.

Secondo un approccio statico, tendenzialmente 'normocentrico'<sup>5</sup>, il sistema giuridico è un insieme di norme ordinate del quale l'eccezione costituisce una deviazione. L'impronta è dualistica nella misura in cui focalizza la norma e l'eccezione come un binomio di opposti la cui unica relazione consiste nella costante negazione reciproca per cui l'uno non è l'altro<sup>6</sup>. Questo modo di guardare all'eccezione è fortemente influenzato da metadiscorsi normativi che riguardano in prevalenza la legge e la possibilità di una narrazione giuridica completa ed esaustiva, sulla base di un sistema di fonti garante della certezza dei rapporti giuridici. Ciò corrisponde al modello moderno di scienza giuridica capace, imitando il sapere forte (quello della scienza), di spiegare i fenomeni giuridici con continuità e stabilità.

Secondo un approccio dinamico, tendenzialmente processuale<sup>7</sup>, l'eccezione è posta in coppia con l'azione, nel quadro dei rapporti tra le parti del processo, imperniato sul contraddittorio di fronte al giudice. In questa concezione, l'eccezione è intesa in relazione di congiunzione e non di opposizione con l'azione: sarebbe, infatti, riduttivo semplificare l'eccezione opponendola all'azione e limitarsi così ad indicarle come due attività processuali contrapposte sulla base della formale posizione delle parti. In termini platonici, si potrebbe meglio dire che l'eccezione non è contrapposta all'azione ma è essa stessa azione, così come l'azione è anche eccezione<sup>8</sup>. Nella dinamica processuale, generatrice di differenze, l'eccezione non si riduce mai univocamente all'attività di una parte contrapposta all'altra ma evoca un procedimento di tipo elentico che ciascuna parte pone in essere nel suo dire ed eccepire.

---

<sup>5</sup> Per una critica ad una concezione 'normocentrica' del diritto, si rimanda a P. MORO, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo*, Pordenone, 2001.

<sup>6</sup> Sul rapporto tra principio identitario e processo, cfr. M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit.

<sup>7</sup> Per una ricognizione dei presupposti filosofici di questa prospettiva, si richiamano a titolo paradigmatico: G. CAPOGRASSI, *Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)*, in *Opere*, IV, Milano, 1959, pp. 51-76; E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983; F. CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

<sup>8</sup> Sul principio di identità e differenza nel pensiero giuridico, v. M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit.

Queste considerazioni costituiranno il punto di partenza ed il fondamento della nostra analisi che sarà dedicata all'eccezione così come è implicata in questa seconda concezione di ordine dinamico di *logos*.

Nelle pagine che seguono, cercheremo in particolare di spiegare la logica dell'eccezione proponendo la tesi secondo la quale la logica eccezzuativa è di tipo argomentativo ed affidandoci, per sostenerla, alle intuizioni della scuola pragma-dialettica di Amsterdam.

## 2. Una logica per l'eccezione

Interrogarci sulla logica<sup>9</sup> dell'eccezione significa interrogarci sulla forma del ragionamento giuridico inteso nel suo dinamico svolgersi di azioni ed eccezioni, sì da poterlo spiegare e controllare. Quando parliamo di ragionamento, intendiamo l'attività cognitiva situata nel processo per la quale determinate conoscenze particolari vengono presentate sotto forma di discorsi e vengono collegate tra loro in modo tale da produrre ulteriori conoscenze che non possono essere rifiutate se sono accettate le premesse, pena la contraddizione. In questa prospettiva, lo studio dell'eccezione nel diritto comporta l'acquisizione di competenze di analisi, presentazione e valutazione di discorsi<sup>10</sup>.

A questo scopo sovengono le numerose teorie che, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, secondo un approccio anti-formalista, propongono di elaborare strumenti di indagine alternativi al sillogismo

---

<sup>9</sup> Per uno studio approfondito della logica nel diritto e per il diritto, v. F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Padova, 2012.

<sup>10</sup> Analisi, valutazione e presentazione costituiscono le componenti di studio del *critical reasoning*: per un'introduzione pratica, v. A. IACONA, *L'argomentazione*, Torino, 2010; A. THOMSON, *Argomentare e imparare a farlo meglio*, Milano-Udine, 2010; più approfonditamente, v. R. ENNIS, *Critical Thinking*, New Jersey, 1985; A.E. FISHER, *The logic of real arguments*, Cambridge, 1988; ID., *Critical Thinking*, Cambridge, 2001; E. GLASER, *An experiment in the development of critical thinking*, New York, 1941.

pratico, fondandosi, la gran parte di esse, sulle forme dell'argomentazione<sup>11</sup>.

Poiché il ragionamento giuridico è una specie del genere ragionamento, lo studio del ragionamento giuridico deve attingere ai mezzi approntati dalle teorie dell'argomentazione che si occupano di descrivere i modi in cui noi concateniamo idee in forma convincente e persuasiva, offriamo ragioni, alleghiamo prove, avanziamo conclusioni accettabili<sup>12</sup>.

Le teorie dell'argomentazione servono al giurista come «cassette degli attrezzi»<sup>13</sup>, mettendo a disposizione gli strumenti per l'esercizio pratico del ragionamento valido e retoricamente efficace. Si assiste alla formazione di apparati teorici che interessano *anche* il giurista perché possa acquisire abilità nell'esercizio della pratica argomentativa: *argumentation & law* è, infatti, una branca specializzata delle teorie dell'argomentazione, *lato sensu* intesa, avente ad oggetto lo studio dell'esperienza argomentativa nel campo del diritto.

Tra le teorie argomentative contemporanee abbiamo scelto di avvalerci del modello elaborato dalla pragma-dialettica: la predilezione per questo approccio argomentativo è determinata da alcuni punti di forza,

---

<sup>11</sup> D. CANALE, *Il ragionamento giuridico*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, 2013, pp. 316-351.

<sup>12</sup> Una ricognizione sui principali indirizzi argomentativi contemporanei è offerta *ex multis* da: S. BONFIGLIOLI, M. COSTANTINO (a cura di), *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell'argomentazione e della persuasione. Atti del X Congresso Nazionale, Rimini, 19-21 settembre 2003*, Roma, 2005; PH. BRETON, G. GAUTHIER, *Histoire des théories de l'argumentation*, Paris, 2000; P. CANTÙ, I. TESTA, *Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo*, Milano, 2006; E. FETERIS, *Fundamentals of legal argumentation. A survey of theories on the justification of judicial decisions*, Dordrecht, 1999; A. PENNACINI (a cura di), *Retorica e comunicazione*, Alessandria, 1993; F.H. VAN EEMEREN ET AL., *Fundamentals of argumentation theory: a handbook of historical backgrounds and contemporary developments*, New Jersey, 1996; D. WALTON, A. BRINTON (eds.), *Historical foundations of Informal Logic*, Aldershot, 1997.

<sup>13</sup> A. THOMSON, *Argomentare e imparare e farlo meglio*, cit., p. 8.

di ordine teorico e metodologico, che vanno riconosciuti a van Eemeren e alla scuola di Amsterdam nel confronto internazionale<sup>14</sup>.

Le intuizioni del teorico olandese, che rappresentano le ragioni pratiche per le quali intendiamo avvalerci della sua proposta in questo contributo, sono, a nostro avviso, (almeno) quattro.

Anzitutto, l'elaborazione di una teoria sistematica<sup>15</sup>. L'intento di van Eemeren e Grootendorst, sin dagli inizi del loro programma di ricerca, fu quello di ridurre la complessità interdisciplinare dello studio dell'ar-

---

<sup>14</sup> Ci limiteremo ad indicare i referenti delle teorie argomentative contemporanee più diffuse, appuntando i principali riferimenti bibliografici: i teorici dell'argomentazione cui ci riferiamo sono Michel Meyer, Eddo Rigotti, Christian Plantin, Douglas Walton, Frans van Eemeren. In particolare, nell'ordine esposto, cfr.: M. MEYER, *Logique, langage et argumentation*, Paris, 1982 (= *From Logic to Rhetoric*, Amsterdam, 1986); ID., *De la Métaphysique à la Rhétorique*, Bruxelles, 1986; ID., *De la problématique: langage, science et philosophie*, Bruxelles, 1986 (= *Problematologia. Linguaggio. Scienza. Filosofia*, Parma, 1991); ID., *Questions de rhétorique*, Paris, 1993 (= *La retorica*, Bologna, 1997); ID., *Petite métaphysique de la différence*, Paris, 2000 (= *Piccola metafisica della differenza. Religione, arte, società*, Genova, 2009); ID., *Principia Rhetorica*, Paris, 2008; ID., *La problématique, «Que Sais-je?»*, Paris, 2010; E. RIGOTTI, S. GRECO MORASSO, *Argumentative process and communication context*, Amsterdam, 2009; ID., S. CIGADA, *La comunicazione verbale*, Milano, 2004; C. PLANTIN, *L'argumentación*, Barcelona, 1998; ID., M. DOURY, V. TRAVERSO (a cura di), *Les émotions dans les interactions*, Lyon, 2000; ID., *Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l'étude du discours émotionné*, Bern, 2011; D. WALTON, *The New Dialectic*, Toronto, 1998; ID., *Fundamentals of critical argumentation*, New York, 2006; ID., C. REED, F. MACAGNO, *Argumentation Schemes*, Cambridge, 2008. Per la pragma-dialettica, rinviamo alla nota successiva.

<sup>15</sup> Per uno studio della teoria pragma-dialettica, indichiamo principalmente: F.H. VAN EEMEREN, *Speech acts in argumentative discussions: a theoretical model for the analysis of discussions directed towards solving conflicts of opinion*, Berlin, 1984; ID., R. GROOTENDORST (a cura di), *Studies in pragma-dialectics*, Amsterdam, 1994; ID., *Crucial Concepts in Argumentation Theory*, Amsterdam, 2001; ID., R. GROOTENDORST, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Argumentation. Analysis. Evaluation. Presentation*, Mahwah, 2002 (= *Il galateo della discussione (orale e scritta)*, Milano-Udine, 2011); ID., R. GROOTENDORST, *A systematic theory of argumentation. The pragma-dialectical approach*, Cambridge, 2004 (= *Una teoria sistematica dell'argomentazione. L'approccio pragma-dialettico*, Milano-Udine, 2008); ID., B. GARSSEN B. (a cura di), *Pondering on problems of argumentation: twenty essays on theoretical issues*, Dordrecht, 2009; ID., *Strategic manoeuvring in argumentative discourse: Extending the pragma-dialectical theory of argumentation*, Amsterdam, 2010; ID., *In reasonableness*, Amsterdam, 2011.

gomentazione in forma sistematica. Essi considerano l'argomentazione «un'attività verbale, sociale e razionale mirante a convincere un critico ragionevole dell'accettabilità di una tesi tramite un insieme di proposizioni che vengono avanzate per provare o confutare la proposizione espressa nella tesi»<sup>16</sup>. Nell'ambito della cornice di studi formata dalla logica dialettica di Lorenzen<sup>17</sup>, dalla teoria linguistica di Searle<sup>18</sup>, dal modello comunicativo di Grice<sup>19</sup> e dalla filosofia di Habermas<sup>20</sup>, gli olandesi hanno sviluppato un modello di argomentazione, c.d. di discussione critica, cioè un ideale scambio argomentativo orientato alla risoluzione di una differenza di opinioni, in modo ragionevole. Il loro programma di ricerca è formato da cinque componenti: quella filosofica, teorica, analitica, empirica e pratica<sup>21</sup>. Dal punto di vista filosofico, essi accolgono una concezione critica di ragionevolezza<sup>22</sup>, per la quale non può esservi certezza in un contesto in cui il conflitto di opinioni è costitutivo ed indisponibile: ciascuno è indotto per natura a mettere in dubbio e/o a opporre l'altrui tesi. Il modello teorico rappresenta lo strumento per collegare l'astrazione filosofica alla realtà effettiva: esso consiste in un vero e proprio codice di comportamento per condurre una discussione critica, cioè ragionevole sulla base di criteri intersoggettivamente accettati. Sono dieci le regole che devono essere seguite perché sia risolta una divergenza di opinioni in modo ragionevole. La ricostruzione analitica serve a combinare «l'ideale filosofico» ed il «reale pratico»: lo scopo è quello di rappresentare quali, tra gli atti linguistici eseguiti in un discorso, svolgano un ruolo nel risolvere la divergenza di opinioni. Sulla base della ricostruzione analitica, risulterà cioè evidente quale tipo di ricerca empirica sia rilevante. La componente pratica del-

<sup>16</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., p. 13.

<sup>17</sup> P. LORENZEN, *Dialogische Logik*, Darmstadt, 1978.

<sup>18</sup> J. SEARLE, *Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio*, Torino, 1976.

<sup>19</sup> P. GRICE, *Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione*, Bologna, 1993; ID., *Logica e conversazione*, in M. SBISA (a cura di), *Gli atti linguistici*, Milano, 1978 (1967), pp. 199-219.

<sup>20</sup> J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, 1986.

<sup>21</sup> Cfr. F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 19-43.

<sup>22</sup> S. TOULMIN, *Knowing and acting*, New York, 1976.

l'argomentazione riguarda, infine, la ricerca applicata nei contesti istituzionali in cui si argomenta: quello giuridico, politico, diplomatico, medico, commerciale, accademico, ecc. Ogni ambito specifico presuppone pratiche e abilità argomentative sue proprie<sup>23</sup>.

Le cinque parti della ricerca pragma-dialettica ci consentono di mettere in luce un'ulteriore proprietà di questa teoria: la combinazione di un approccio descrittivo e di un approccio normativo. La proposta di Amsterdam è quella sia di descrivere le pratiche argomentative in determinati contesti per coglierne i meta-criteri ricorrenti, sia di determinare una serie di regole (anche chiamate «dieci comandamenti» o «galateo della discussione»)<sup>24</sup> che, se osservate, garantiscono la risoluzione ragionevole del conflitto di opinioni. La pragmatica normativa è così associata ad una teoria della fallacia: le fallacie vengono considerate mosse argomentative che possono essere patologicamente generate dalle regole ideali di discussione critica. Poiché la violazione di queste regole può rendere difficile o impedire la risoluzione di una divergenza di opinioni, la violazione delle stesse è una fallacia<sup>25</sup>.

In terzo ordine, rileviamo l'interesse pragma-dialettico per la *formazione* del giurista ad argomentare. Il programma di ricerca si occupa di istruire chi argomenta all'analisi del discorso argomentativo, alla sua valutazione e presentazione. L'analisi attiene alla necessità di riconoscere la divergenza di opinioni, scomporre il discorso e identificare le forme di argomentazione. Solo una volta analizzato il discorso, sarà possibile valutarne la bontà sulla base delle dieci regole per condurre una discussione critica. Analisi e valutazione sono attività funzionali ad acquisire competenze per la preparazione di argomentazioni in forma scritta o orale: i manuali della Scuola, a questo scopo, offrono dovizia

<sup>23</sup> La linguista Mortara Garavelli spiega l'importanza degli studi di Amsterdam per «la capacità di dare un modello sia della produzione sia dell'analisi degli atti argomentativi» e per le «applicazioni in ambiti diversi, dalla stilistica allo studio delle argomentazioni giuridiche, alla dialettica della composizione e dell'interpretazione di testi»: B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano, 2008, p. 292.

<sup>24</sup> A. GILARDONI, *Nota del curatore*, in F.H. van EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., p. 10.

<sup>25</sup> Per una disamina delle fallacie in logica, v. F. D'AGOSTINI, *Logica in pratica. Esercizi per la filosofia e il ragionamento comune*, Roma, 2013; EAD., *Verità avvelenata. Buoni e cattivi nel dibattito politico*, Torino, 2010.

di suggerimenti pratici per presentare il proprio discorso in modo ragionevole ed efficace<sup>26</sup>.

Infine, intendiamo valorizzare l'attenzione per studio e l'applicazione del modello pragma-dialettico nel contesto giuridico: nella Scuola di Amsterdam, Evelin Feteris<sup>27</sup>, in particolare, si occupa di analisi, valutazione e presentazione dell'argomentazione giuridica<sup>28</sup>, intesa come una specifica ed istituzionalizzata forma di argomentazione. Gli studi della Feteris mostrano come il modello ideale elaborato da van Eemeren e Grootendorst possa essere qualificato come un valido strumento «euristico»<sup>29</sup>, in quanto funzionale al giurista nella ricerca di argomenti, e «critico»<sup>30</sup>, in quanto funzionale al giurista a determinare i fattori che incidono in modo positivo o negativo nel processo di risoluzione della controversia.

Così precisate le nostre scelte di riferimento teorico, ricercheremo dunque nei prossimi paragrafi nel modello pragma-dialettico gli strumenti per analizzare l'eccezione nel diritto.

### 3. Note sulla pragma-dialettica

Riteniamo necessario soffermarci, sia pur con mirata sintesi, su alcuni aspetti fondamentali della teoria pragma-dialettica che ci appaiono rilevanti per descrivere la logica dell'eccezione secondo questo approccio.

Il nome della teoria segna le sue anime: quella pragmatica e quella dialettica. La teoria è dialettica poiché predispone un set di regole per condurre la discussione critica; è pragmatica perché caratterizza ciascu-

<sup>26</sup> F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., pp. 121-143.

<sup>27</sup> E. FETERIS, *Fundamentals of legal argumentation*, cit.; EAD., C. DAHLMAN (a cura di), *Legal argumentation theory: cross-disciplinary perspectives*, Dordrecht, 2013.

<sup>28</sup> Per la branca *argumentation & law*, v. anche J. HANSEN, *A pragma-dialectical analysis and assessment of a contrario argumentation in law*, Amsterdam, 2003; J. PLUG, *Viewed in mutual connection. The pragma-dialectical reconstruction of complex argumentation in legal judgments*, Amsterdam, 2010.

<sup>29</sup> E. FETERIS, *Fundamentals of legal argumentation*, cit., p. 164.

<sup>30</sup> *Ibidem*.



na mossa e contromossa argomentativa come *speech act*. Vale a dire che, da un lato, in una prospettiva logica-dialettica, determina le condizioni di validità di un ragionamento riferendosi alle sue strutture inferenziali e agli schemi argomentativi; dall'altro, in una prospettiva pragmatica, rileva le mosse e gli atti concreti di chi avanza il suo *standpoint*<sup>31</sup>. Per vero, negli anni Novanta, per impulso della ricerca condotta congiuntamente da van Eemeren e Houtlosser<sup>32</sup>, il modello è stato integrato dalla dimensione retorica, valorizzando lo *strategic maneuvering*<sup>33</sup>. Se, infatti, la dialettica «deals with general and abstract question. It embraces the idea of reasonableness»<sup>34</sup>, la retorica «concerns itself with specific means and with the contextual adjustments required to convince specific people. It embraces the idea of effectiveness. Effective persuasion must be disciplined by dialectical rationality»<sup>35</sup>.

Inoltre, secondo questa prospettiva, l'argomentazione non è solo un prodotto ma è anche un processo. Stando alla definizione pragma-dialettica, l'argomentazione è, precisamente, un «processo razionale, sociale e verbale»<sup>36</sup>. Questo comporta che il suo studio non può essere limitato alla dimensione della logica, ma deve essere integrato dagli studi di linguistica e comunicazione per dare ampio risalto ai fattori verbali,

---

31 Il termine designa tecnicamente la prospettiva di parte: per una possibile sua traduzione, rinviamo a A. GILARDONI, *Note terminologiche*, in F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., p. 12.

32 Questa *extended version* della teoria pragmadialettica è ampiamente discussa in più luoghi, in particolare: F.H. VAN EEMEREN, P. HOUTLOSSER, *Delivering the goods in a critical discussion*, in F.H. VAN EEMEREN ET AL. (a cura di), *Proceedings of the fourth international Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Amsterdam, 2000, pp.163-168; F.H. VAN EEMEREN (a cura di), *Dialectic and rhetoric: the warp and woof of argumentation analysis*, Dordrecht, 2002; ID., *Strategic maneuvering in argumentative discourse*, in *Discourse Studies*, 2002, 1(4), pp. 479-497; ID., *Examining argumentation in context: Fifteen studies on strategic maneuvering*, Amsterdam-Philadelphia, 2009; ID., B. GARSSSEN (a cura di), *Exploring argumentative contexts*, Amsterdam-Philadelphia, 2011.

33 V. conclusivamente, F.H. VAN EEMEREN, *Strategic maneuvering in argumentative discourse*, Amsterdam, 2010.

34 *Ibidem*, p. 87.

35 *Loc. ult. cit.*

36 F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., p. 13.

contestuali, situazionali e pragmatici che possono influire sull'esito dello scambio di opinioni.

Non solo: qualificando l'argomentazione come un processo, la pragma-dialettica lo descrive come un complesso di atti linguistici che gli interlocutori rappresentano in un *iter*, distinto in fasi, durante le quali essi devono attenersi alle regole che le normano. Se le regole vengono seguite, la divergenza di opinioni si risolve. Se le regole vengono violate, la discussione devia dal modello tipico e fallisce. Le fasi consistono in quelle di confronto, apertura, argomentazione e conclusione<sup>37</sup>. In breve, confrontandosi, le parti constatano e riconoscono che sussiste tra loro una divergenza di opinioni (sulle condizioni della sua ricorribilità torneremo nel paragrafo seguente). Quindi (fase di apertura), protagonista e antagonista stabiliscono le regole del gioco, concordano le modalità di discussione, individuano i punti di partenza, assumono i rispettivi ruoli ed assegnano l'onere della prova. La fase argomentativa è, segnatamente, quello stadio della discussione in cui il protagonista difende il proprio *standpoint*, prendendo posizione sulle critiche mosse dall'antagonista, adducendo argomenti per controbattere alle obiezioni o per rimuovere i dubbi dell'antagonista. Infine, nella fase conclusiva, le parti stabiliscono in che misura la divergenza di opinioni si è risolta: se il protagonista ritira la tesi, la disputa è vinta dall'antagonista; se l'antagonista ritira i suoi dubbi, la discussione si conclude in favore del protagonista.

Osserviamo, quindi, che in chiave pragma-dialettica, lo studio dell'eccezione è composito, combinando la prospettiva logica, pragmatica e retorica. Il giudizio sull'eccezione andrà, inoltre, subordinato alla determinazione della fase in cui l'atto eccettutivo ha luogo e all'osservanza delle regole della fase.

---

<sup>37</sup> F.H. VAN EEMEREN, A.F. SNOEK HENKEMANS, *Il galateo della discussione*, cit., pp. 27 ss.

#### 4. *L'eccezione in chiave pragma-dialettica*

Per quanto in precedenza appuntato, è tempo ora di applicare il modello pragma-dialettico al nostro oggetto di studio. Procederemo, quindi, ad analizzare e valutare l'eccezione dal punto di vista pragmatico, dialettico e retorico.

La pragmatica attira la nostra attenzione sul linguaggio, sul fatto che l'argomentazione è una forma di comunicazione linguistica e che il linguaggio è uno «strumento di azione»<sup>38</sup>. In una discussione di tipo argomentativo, ciascuna parte, nella difesa del suo *standpoint*, pone in essere atti linguistici orientati a produrre sull'ascoltatore determinati risultati, ad esempio a convincerlo dell'accettabilità della propria tesi, in modo da modificare il suo comportamento. L'argomentazione è, secondo questo approccio, un atto linguistico complesso in cui l'atto propositivo di una parte si collega, intenzionalmente, all'atto eccettuativo dell'altra parte. L'argomentazione è «a speech act consisting of a constellation of statement designed to justify or refute an expressed opinion and calculated in a regimented discussion to convince a rational judge of a particular standpoint in respect of the acceptability or unacceptability of that expressed opinion»<sup>39</sup>.

Il primo atto linguistico della discussione critica è quello con cui le parti dichiarano una divergenza di opinioni: una parte, che assumerà il ruolo di protagonista, avanza una tesi principale; l'altra parte, che assumerà il ruolo di antagonista, mette in questione lo *standpoint* altrui. L'atto eccettuativo rende manifesta la divergenza di opinioni: costituisce, cioè, una mossa pragmatica suscettibile, per la pragma-dialettica, di ricostruzione razionale<sup>40</sup>.

Sulla base della pragmatica di Searle<sup>41</sup>, gli atti linguistici si distinguono in:

---

<sup>38</sup> Cfr. M. BELTRANI, *Gli strumenti della persuasione. La saggezza retorica e l'educazione alla democrazia*, Perugia, 2009, p. 229; v. anche M. SBISÀ, *Linguaggio, ragione, interazione: per una teoria pragmatica degli atti linguistici*, Bologna, 1989.

<sup>39</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Speech Acts in Argumentative Discussions*, cit., p. 18.

<sup>40</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Una teoria sistematica*, cit., p. 60 ss.

<sup>41</sup> J. SEARLE, *Atti linguistici*, cit.

- a) assertivi: chi parla asserisce qualche cosa; tali atti ricorrono ogni volta che le parti dichiarano una tesi;
- b) direttivi: chi parla spinge il suo interlocutore a fare/non fare qualcosa; tali atti ricorrono tipicamente con la domanda;
- c) commissivi: chi parla si impegna fare/non fare qualcosa; tali atti ricorrono nelle ipotesi di promesse, accettazioni, accordi tra le parti;
- d) espressivi: chi parla esprime un sentimento; tali atti ricorrono nel discorso per rappresentare le emozioni;
- e) dichiarativi: chi parla, fa esistere una situazione particolare; tali atti ricorrono in determinate fasi contestuali.

Ragionando in termini di atti linguistici, potremmo osservare che l'eccezione è l'atto linguistico di colui che non accetta la tesi avanzata e ne mette in discussione il contenuto e la forza confutatoria. Più precisamente, allora, eccepire può significare:

- a) rifiutare lo *standpoint* altrui, mettendo in atto una negazione di un atto commissivo, cui segue un atto assertivo. Ricorre questa ipotesi ogni volta in cui la parte eccepisca: «non sono d'accordo; ritengo invece che...»;
- b) dubitare lo *standpoint* altrui, con conseguente richiesta di nuovi argomenti (c.d. richiesta direttiva di atto commissivo). Ricorre questa ipotesi ogni volta in cui la parte eccepisca: «mah, non so; ti chiedo di precisare».

La teoria degli atti linguistici ci consente, in chiave analitica, di individuare l'eccezione. Per valutarla, nel confronto dialettico, il modello olandese ci propone di sottoporla al vaglio dialettico dei dieci comandamenti. Senza passare in rassegna il decalogo, ma soffermandoci sulle sue premesse "metateoriche", ci interessa rilevare che i principi pragma-dialettici sono funzionali a stabilire la validità della procedura argomentativa, cioè se il discorso, così come viene condotto, può servire a risolvere una differenza di opinioni<sup>42</sup>.

Le regole della discussione critica consentono di riflettere sulle fallacie delle argomentazioni pratiche. Il modello offre, infatti, uno schema per decifrare le mosse legittime e le mosse 'fuori legge': la discussione fallisce perché l'inottemperanza al comando vanifica la possibili-

<sup>42</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Fundamentals of Argumentation Theory*, cit., pp. 298-306.

tà di pervenire ad una soluzione ragionevole della disputa<sup>43</sup>. La sistematica delle fallacie è ricostruita in modo speculare alle dieci regole pratiche di condotta: la peculiarità della prospettiva pragma-dialettica consiste nel rappresentare una tipologia di fallacie rielaborata da un punto di vista pragmatico, proponendo una c.d. «situated view of fallacy»<sup>44</sup>. Adottando questa sistematica, è fallace non solo l'operazione contraria a regole di logica ma anche quella contraria all'interazione comunicativa. Le regole impongono, infatti, alle parti una deontologia, vale a dire l'obbligo di agire con correttezza, onestà, efficienza e rilevanza. Le regole della discussione dialettica sono, infatti, associate alle regole di cooperazione razionale degli atti comunicativi<sup>45</sup>, mettendo a punto un vero e proprio galateo per la discussione.

Alcune di queste regole, a nostro avviso, sono poste a presidio dell'esercizio dell'eccezione. Prendiamo ad esempio la regola della libertà per la quale «le parti coinvolte nella disputa non debbono crearsi reciprocamente impedimenti nella possibilità di esprimere dubbi o avanzare riserve»<sup>46</sup>. Perché la parte svolga eccezioni, è necessario che sia posta nella condizione di farlo. In linea di principio, agisce in modo illegittimo chiunque impedisca alla controparte di avanzare o mettere in dubbio una tesi poiché le parti devono poter esprimersi liberamente, senza costrizioni né riserve, in modo genuino.

---

<sup>43</sup> F.H. VAN EEMEREN, *In reasonableness*, cit., p. 33: «Any fallacy is seen as an argumentative move which obstructs or frustrates the reasonable resolution of a difference of opinion».

<sup>44</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Crucial concepts*, cit., p. 21. In punto, v. anche più di recente: F.H. VAN EEMEREN, B. GARSSSEN, B. MEUFFELS, *Fallacies and judgments of reasonableness: empirical research concerning the pragma-dialectical discussion rules*, Dordrecht, 2009.

<sup>45</sup> Sull'interazione nella comunicazione, il riferimento è agli studi di Grice come esplicitato in ID., *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 70 ss. Per un approfondimento della teoria del significato e della comunicazione, rinviamo a G. COSENZA, *Intenzioni, significato, comunicazione. La filosofia del linguaggio di Paul Grice*, Bologna, 1997.

<sup>46</sup> Riproduco il testo della regola nella traduzione di V. LO CASCIO, *Persuadere e convincere oggi. Nuovo manuale dell'argomentazione*, Città di Castello, 2009, pp. 321.

Per la regola dell'onere della prova, «chi esprime un'opinione deve essere disposto, se richiesto, a difenderla»<sup>47</sup>; poiché l'eccezione si presenta anche in forma di atto linguistico direttivo, questa regola impone alle parti una critica responsabile che implica doverosamente una seria e non pretestuosa assunzione del ruolo di interlocutore.

Chi eccepisce, negando un atto commissivo e dichiarando la propria tesi, deve rispettare la regola della pertinenza per la quale «una tesi deve essere difesa solo con argomenti correlati con essa e che non abbiano attinenza con altro»<sup>48</sup>.

In forza della regola dell'uso del linguaggio, grava sulle parti un onere di accuratezza linguistica e carità interpretativa: «la formulazione delle tesi, la definizione delle posizioni reciproche e la formulazione degli argomenti devono essere il più possibile chiare e interpretabili»<sup>49</sup>.

Nella fase conclusiva, che segue alla fase argomentativa vera e propria, l'eccezione non può essere ripresentata in modo ostinato nel senso che «una difesa perdente deve avere come conseguenza che il soggetto argomentante accetti di cambiare la propria posizione, così come una difesa vincente deve avere come conseguenza che l'antagonista cambi la propria posizione e rimuova i suoi dubbi sulla tesi difesa dal soggetto argomentante»<sup>50</sup>.

Questo elenco delle regole pragma-dialettiche che governano l'esercizio dell'eccezione potrebbe essere allargato con altri comandamenti, in relazione all'emergere di problemi pratici di vario ordine (validità, analisi delle premesse implicite, ecc.).

L'analisi del discorso eccettuativo deve essere, infine, integrata da alcune considerazioni di carattere retorico. Secondo la più recente *extended version* della teoria pragma-dialettica, è necessario valutare lo *strategic maneuvering*, cioè le scelte strategiche delle parti con riferimento al «potenziale topico», all'«aspettativa dell'uditorio» e all'«impiego di mezzi per la presentazione degli argomenti»<sup>51</sup>. In questa pro-

---

<sup>47</sup> *Ibidem.*

<sup>48</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>49</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>50</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>51</sup> F.H. VAN EEMEREN, *Strategic maneuvering in argumentative discourse*, cit., pp. 93-127 [trad. ns.].

spettiva, occorre prendere atto che il processo linguistico e comunicativo dell'eccezione ha anche natura retorica e che la funzione retorica, per la pragma-dialettica, sta nell'andare al di là della frase e prendere in considerazione le scelte strategiche delle parti ai fini dell'efficacia del discorso.

L'eccezione deve essere analizzata e valutata anche al vaglio del c.d. triangolo della manovra strategica<sup>52</sup>, ricostruendo analiticamente la selezione delle mosse argomentative, il ricorso ad argomenti confacenti alle caratteristiche dell'uditorio, l'uso dell'*elocutio*. Su questo fronte, dobbiamo limitarci per ora a queste considerazioni essendo la ricerca pragma-dialettica *in fieri*<sup>53</sup>: il programma della scuola di Amsterdam prevede lo sviluppo di attività di indagine empirica delle manovre strategiche in contesti argomentativi-tipo, quale anche quello giuridico, e la predisposizione di una tassonomia che consenta di determinare quando, a causa di mosse strategiche 'fuori legge', l'argomentazione deragli.

Il quadro di riferimento appare così completo: riprendendo i punti di caratterizzazione dell'eccezione in chiave pragmatica, dialettica e retorico-strategica, si rende necessario mostrare alcune ricadute di questa analisi sul piano di interesse giuridico.

### 5. Riflessioni conclusive

Raccogliamo le risultanze di questo studio onde ricavare gli elementi necessari per concludere circa l'applicabilità del modello pragma-dialettico all'eccezione nel diritto.

La ricerca ha evidenziato che l'eccezione si esprime in un discorso e che non è disgiungibile dalla concretezza dell'esperienza: il modello suggerisce l'opportunità di selezionare gli atti linguistici e di valutarli sulla base di un giudizio di rilevanza per il caso di specie. Con l'avvertenza che la rilevanza, secondo questo approccio, attiene sia alla validità logica/pragmatica sia all'efficacia della mossa eccettuativa. La ragionevolezza della mossa eccettuativa dipende, infatti, nella prospettiva

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 95.

<sup>53</sup> Il piano di sviluppo degli studi della pragma-dialettica è discusso in: F.H. VAN EEMEREN, *In reasonableness*, cit., pp. 40-42.

pragma-dialettica, dalla relazione di equilibrio tra le scelte topico-retoriche e le dieci regole di condotta che governano la discussione critica.

Attiriamo l'attenzione anche sulla «socializzazione»<sup>54</sup> dell'eccezione, nel suo significato internazionale. L'eccezione inerisce un'attività dialogica e si svolge in un'interazione comunicativa. Ciò produce un duplice ordine di rilievi: l'eccezione non può essere studiata come il prodotto di un'attività individuale; l'eccezione e l'azione stanno in coppia, si integrano vicendevolmente, nello scambio argomentativo che è anche, internazionalmente, scambio di ruoli.

Dal punto di vista metodologico e deontologico, il modello conferisce senza dubbio al giurista una guida argomentativa che fissa, in chiave descrittiva e normativa, i requisiti per il buono, onesto ed efficace argomentare. Già questo contributo, sia pur con un'inevitabile approssimazione, fa notare al giurista che sono a sua disposizione una serie di tecniche per riconoscere l'eccezione, per presentarla e, soprattutto, per giudicarla alla luce del decalogo.

A fronte di un'entusiastica e motivata fiducia per questo mezzo, non possiamo non rilevare alcuni difetti di questa visione.

In primo luogo, viene in considerazione la distanza tra il modello ideale di discussione critica, fondato sulla leale cooperazione delle parti, e il modello reale di discussione processuale. Il modello teoricamente funziona se le parti accettano le regole pragma-dialettiche del gioco. Appare tuttavia utopico pensare che nel processo si possa effettivamente realizzare il galateo cui i comandamenti fanno rimando sistematicamente: è vero che il fulcro dell'esperienza processuale è rappresentato dal contraddittorio tra le parti, ma la deontologia forense<sup>55</sup> impone a ciascuna parte un onere di difesa, così legittimandola ad esser 'fuori legge' rispetto alle prescrizioni pragma-dialettiche.

In secondo luogo, il modello omette ogni rilievo al principio dell'eccezione. Lo studio dell'eccezione su base pragma-dialettica ha messo in luce che eccepire è un atto insopprimibile e fondamentale, nel senso

---

<sup>54</sup> F.H. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Speech acts in argumentative discussions*, cit., p. 9.

<sup>55</sup> Per alcune considerazioni sul rapporto etica e processo, v. P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Pordenone, 2009; P. MORO, M. MANZIN (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Milano, 2010.



che non può essere limitato e che è all'origine delle mosse argomentative che le parti realizzano in vista della risoluzione condivisa del conflitto di opinioni. L'acribia descrittiva del modello teorico crea l'illusione di poter disporre di esso in via immediata ed automatica, come se fosse un *tool*. Ciò però non basta al giurista, che non può cessare di riflettere oltre le situazioni pratiche in cui la divergenza si manifesta con atti eccettuativi.

Meta-fisicamente, l'atto del *capere* esprime la funzione 'occultante' del Principio (*lanthano*), quale il 'non' necessario alla determinazione<sup>56</sup>. Pensiamo, per fare un esempio, al meccanismo di privazione (come può essere la privazione di un piacere): essa ha senso solo se pensata in relazione al piacere stesso. L'*ex-cipere* va inquadrato in questo senso: è una sottrazione che serve a rivelare, a determinare.

Solo in questo senso, riteniamo che l'eccezione possa essere validamente intesa: nella sua accezione ordinamentale, l'eccezione è così rivista come il 'non' che rivela la norma, non ad essa opponendola ma ad essa collegandola; nella sua accezione processuale, l'eccezione è il 'non' che determina l'azione nella relazione dinamica, tra identità e differenza, del principio.

---

<sup>56</sup> F. CAVALLA, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Padova, 1996; M. MANZIN, *Ordo Iuris*, cit.